



Spett.le
Nèfesh ONLUS – Psicologi e Psicoterapeuti associati
per la persona e le famiglie
Via Adda, n° 57 – 80016 Marano di Napoli (Na)
Cod. Fiscale: 95202940631

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
(____) il _____, residente a _____ CAP _____ Prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____,
Codice Fiscale _____, Carta d'Identità n. _____,
telefono _____/_____, cellulare _____/_____,
e-mail _____,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio sostenitore dell'Associazione Nèfesh ONLUS –
Psicologi e Psicoterapeuti associati per la persona e le famiglie.
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;
- d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____

Firma _____

NÈFESH - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI ASSOCIATI PER LA PERSONA E LE FAMIGLIE ONLUS

Statuto

Art. 1. Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata **NÈFESH - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI ASSOCIATI PER LA PERSONA E LE FAMIGLIE ONLUS** Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in seguito chiamata per brevità "Associazione".

1. L'Associazione è apertistica, apolitica e acconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
2. L'Associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.
3. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione ha sede in Marano di Napoli, alla via Adda n°57.

Art. 2. Scopi

1. L'Associazione opera nel settore dell' **assistenza sociale e sanitaria**, considerata attività a solidarietà immanente dal D. Lgs. 460/1997.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti a favore di persone che a causa di non temporanee condizioni economiche svantaggiate e/o di non temporanea esclusione sociale non hanno facile accesso a servizi pubblici e/o privati che garantiscono a sufficienza le cure psicologiche e psicoterapeutiche di cui necessitano.
3. Per tali soggetti, nello specifico, l'associazione si propone:
 - la facilitazione dell'accessibilità ai servizi psicologici e psicoterapeutici rivolti ai soggetti in condizioni di non temporaneo svantaggio sociale e/o economico;
 - la cura del disagio bio-psico-sociale ai soggetti in condizioni di non temporaneo svantaggio sociale e/o economico;
 - l'implementazione di attività volte al riconoscimento e alla presa in carico del disagio bio-psico-sociale dei soggetti in condizioni di non temporaneo svantaggio sociale e/o economico.
4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 460/1997. Inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali e a quelle accessorie in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, n. 5 del D. Lgs. 460/1997. Per perseguire gli scopi sociali, in via esemplificativa, l'associazione potrà utilizzare strumenti quali:

- a) istituzione di servizi intra-moenia (es. nei locali dell'associazione) ed extra-moenia (es. scuole che collaboreranno con l'associazione) di assistenza psicologica verso soggetti in condizioni di non temporaneo svantaggio sociale e/o economico al fine di effettuare un primo riconoscimento del disagio bio-psico-sociale e offrire un orientamento alla cura;
- b) istituzione di un servizio per il trattamento psicologico e psicoterapeutico per la presa in carico del disagio psichico a favore di soggetti in condizioni di non temporaneo svantaggio sociale e/o economico;
5. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, che hanno ispirato l'Associazione stessa, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Art. 3. Soci

1. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.
2. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
3. I soci maggiorienni hanno diritto di voto nell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.
4. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

1. L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.
2. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - per dimissioni volontarie
 - per decesso
 - per esclusione
3. Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.
4. Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato.
5. L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione utile, ovvero per morosità della quota associativa protratta per almeno due anni; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo
6. I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

1. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
3. Ogni socio ha il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4. Ogni socio è obbligato:
 - ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
 - a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
5. Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
6. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.
7. Tra i soci è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e pertanto è escluso espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali ed ogni altro di Ente e/o Istituzione pubblica;
- da proventi derivanti da cessioni di beni e servizi, relativi ad attività statutarie, agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da proventi derivanti da proprie iniziative di autofinanziamento
- da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale e conformi al D. Lgs. N. 460 del 1997.

2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolato a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7. Bilancio

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 8. Organi

1. Sono organi dell'istituzione:
 - Il Presidente
 - Il Consiglio direttivo
 - L'Assemblea generale dei soci.
2. Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.
3. Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:
 - il Collegio dei sindaci
 - il Collegio dei garanti
4. Le cariche sociali sono tutte elettive e gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 9. Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione. L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria o in via straordinaria. L'Assemblea in via ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ovvero tutte le volte che sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
4. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati tramite avviso scritto, o e-mail contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
8. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio direttivo;
 - approvare il regolamento di amministrazione;
 - approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
 - approvare l'importo annuale delle quote associative;
 - determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
 - approvare la relazione annuale sulle attività;
 - approvare i verbali delle proprie sedute;
 - eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
 - eleggere il Collegio dei garanti se previsto.
9. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.
10. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.
3. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
4. Compete al Consiglio direttivo:
 - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
 - elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
 - elaborare il programma di attività da realizzare.
5. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
6. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere

predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surrogia restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.
8. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
9. Il Consiglio direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro 10 giorni dalla ricevuta richiesta scritta.

10. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

11. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

12. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

13. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei soci componenti

14. Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

15. Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

16. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 11. Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'organizzazione. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dura in carica tre anni.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
5. Spetta al Presidente:
 - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
 - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
 - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.
6. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 12. Collegio dei sindaci

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
2. I sindaci durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
3. Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.
4. Per l'assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.
5. L'incarico di sindaco è gratuito.

Art. 13. Collegio dei garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.
2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
3. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
4. L'incarico di garante è gratuito.

Art. 14. Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, deliberato da Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
3. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15. Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.